



# COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 134 del 06/11/2019

**OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE.**

L'anno 2019 il giorno **sei** del mese di **Novembre** alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

		Presente
1) NICCOLI MARZIA	- Sindaco	X
2) DAMIANI MASSIMO	- Vice Sindaco	
3) BICCHI MASSIMO	- Assessore	X
4) LOPARCO VALENTINA	- Assessore	X
5) BERTOCCI LAURA	- Assessore	X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Giuseppe Aronica**; la Sig.ra **Niccoli Marzia** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Niccoli Marzia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giuseppe Aronica

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari.

Massa e Cozzile , li 7 novembre 2019

IL RESPONSABILE  
Roberto Bernardini

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R.T. n.65/2014 con particolare riferimento al Titolo II Capo V *"Gli istituti della partecipazione"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14.02.2017 n°4/R recante: *"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 comma 4 della L.R.T. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio", informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione"*;

Considerato che il suddetto DPGR dispone:

- all'articolo 3 comma 1: *"... i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell'informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della L.R.T. 65/2014 e del presente regolamento..."* (DPGR n. 4/R del 14.02.2017);
- all'articolo 3 comma 2 e comma 3: *" Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L.R.T. 65/2014, scelto fra le persone con adeguata preparazione professionale... "*;

RITENUTO opportuno, secondo una logica della semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi gravanti sugli atti di governo del territorio, optare secondo quanto indicato nell'articolo 3 comma 1 e quindi nella istituzione di un *"... proprio garante dell'informazione e della partecipazione..."*, di per cui, ogni atto di governo del territorio, avrà già la individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, di seguito "Garante";

CONSIDERATO che negli atti di governo del territorio risulta obbligatoria la individuazione della figura del "Garante" all'atto di avvio del procedimento, ove presente tale avvio, o all'atto di adozione, in assenza di avvio di procedimento;

RILEVATA la necessità di provvedere alla individuazione del "Garante", da scegliere, *"... fra persone con adeguata preparazione professionale ... fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa..."*, con la esclusione degli amministratori dell'Ente, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio, così come indicato nell'articolo 3 comma 3 del DPGR n. 4/R del 14.02.2017 e dall'articolo 37 comma 3 della L.R. n. 65/2014;

RITENUTO che per la scelta si debba preferire il personale interno all'Ente, rispetto a soggetti esterni, sia per fattori logistici,(collaborazione diretta fra soggetti e/o Settori del medesimo Ente, conoscenza diretta del territorio), sia per fattori di economicità, (il personale interno all'Ente per lo svolgimento delle funzioni del "Garante", non determinerà alcun aggravio economico alla Amministrazione Comunale, mentre al Soggetto esterno, dovrà essere riconosciuto un corrispettivo per lo svolgimento della attività di "Garante");

CONSIDERATO che il Sig. Bernardini Roberto Responsabile del Settore Segreteria Generale, possiede quel grado di preparazione professionale richiesta per la attività del "Garante" nonché risulta essere altresì idoneo a ricoprire il ruolo di "Garante", in quanto non rientra tra i soggetti

incompatibili di cui al sopra citato articolo 37 comma 3 della L.R. n. 65/2014; lo stesso ha dato adesione ad eventuale nomina di "Garante", per cui, anche per quanto sopra constatato, non si reputa necessaria la predisposizione di apposita selezione tra il personale interno all'Ente;

Visto la legge 7/08/1990 n° 241;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

DATO ATTO che non sussistono a carico del dipendente e che non sono state segnalate da parte del responsabile del procedimento, né dagli istruttori della pratica in questione, situazione di conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Massa e Cozzile;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marzia Tesi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (n. 0572/928372) o [email: m.tesi@comune.massa-e-cozzile.pt.it](mailto:m.tesi@comune.massa-e-cozzile.pt.it).

Con voti unanimi legalmente espressi:

#### DELIBERA

- di nominare Il Sig. Roberto Bernardini, nella sua qualità di Responsabile del Settore Segreteria Generale – Servizi alla Persona Garante della informazione e della partecipazione, al fine di garantire il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale;
- di dare atto che tale attività del "Garante" dovrà risultare coerente con le funzioni del "Garante": secondo quanto disposto dalla L.R. n. 65/2014 e dal DPGR 14.02.2017 n. 4/R; secondo quanto sarà disposto dalle linee guida regionali di cui all'articolo 36 comma 5 della L.R. n. 65/2014 ed all'articolo 17 del DPGR 14.02.2017 n. 4/R nonché dal regolamento comunale atto a disciplinare le funzioni del "Garante" ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e dall'articolo 3 comma 1 del DPGR 14.02.2017 n. 4/R.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;